

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO**

Oggetto: nota esplicativa contributo unificato

Per effetto del combinato disposto del D.L.198/22, della L.77/20 di conversione del D.L.34/2020 e del DPR 115/02 nella sua attuale formulazione, a decorrere dal 1 gennaio 2023, il contributo unificato deve essere sempre corrisposto mediante pagamento telematico; analogamente a partire dal 1.03.2023 il diritto di anticipazione forfettaria di euro 27,00, il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio dovranno sempre essere corrisposti mediante pagamento telematico, con l'avvertenza che, modalità di pagamento diverse non liberano la parte dall'obbligo previsto e pertanto le somme corrisposte in modalità non telematica andranno ripetute ( art.192 c.2 DPR 115/02)

Solo in seguito a circolare DAG con nota del 30.01.2023, il Ministero della Giustizia rispondendo a specifico quesito ha chiarito e precisato, che anche nei procedimenti civili innanzi il Giudice di Pace il pagamento del contributo unificato deve avvenire telematicamente attraverso la medesima piattaforma tecnologica ( pago PA).

Nel recepire tale interpretazione, il sig. Presidente del Tribunale di Salerno, in data 7 febbraio 2023 emanava decreto n.51/23, recante modalità operative del pagamento del contributo e specificando altresì che, *modalità di pagamento di tipo diverso, non telematiche, non liberano la parte dall'obbligo di versamento di cui all'art.14 DPR 115/02, con conseguente necessità di dover ripetere il medesimo pagamento già versato con differenti modalità e connesse problematiche di richieste di rimborso....*

D'intesa con il sig. Presidente, per evidenti motivi di opportunità, si è convenuto di considerare valide tutte le iscrizioni a ruolo effettuate con la precedente procedura fino al 7 febbraio e pertanto l'Ufficio non si attiverà in alcuna azione di recupero.

Per quanto attiene invece le eventuali richieste di rimborso, bisogna fare riferimento a quanto previsto da circolare MEF n.33 del 26.10.2007 recante modalità operative di rimborso contributo unificato e in particolare si comunica quanto segue:

il diritto al rimborso del contributo unificato insorge nei confronti di chi abbia già effettuato il versamento (es.F23) del tributo in misura superiore a quella dovuta oppure abbia già effettuato un versamento al quale non ha fatto seguito il deposito e l'iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo del giudizio *cui si riferisce*. A tal proposito, bisogna precisare pertanto che è escluso il rimborso del cd. versamento semplificato, ossia il versamento eseguito presso le ricevitorie di generi di monopolio e di valori bollati, stante l'impossibilità di individuare l'effettivo contribuente, unico soggetto legittimato ad agire. Al contrario è ammissibile l'istanza di rimborso, sempre nell'ipotesi di mancata iscrizione a ruolo del procedimento giurisdizionale, allegando l'originale dell'atto giudiziario, completo di notifica in virtù del quale è stato effettuato il versamento.

Del pari sarà rimborsabile l'utente che, prima del 7 febbraio 2023, abbia effettuato il cd. doppio versamento, ossia cartaceo e successivamente telematico.

Salerno, 20 febbraio 2023

IL RESPONSABILE UFFICIO GDP SALERNO  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
UFFICIO GIUDIZIARIO  
Dot. Paolo Guadagno  
Dot. Paolo Guadagno  
Resp. Off. GDP Salerno